



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Agenzia per la Coesione Territoriale



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
Dipartimento della Funzione Pubblica

PNR GOVERNANCE
E CAPACITÀ
ISTITUZIONALE
2014-2020

“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006

Webinar
Il silenzio assenso

APPROFONDIMENTI DI CASI PRATICI

a cura di Mariangela Benedetti


17 giugno 2020

FormezPA




IL QUESITO DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Oggetto
del quesito



Procedimento di VIA regionale ai sensi dell'art. 27-bis si può applicare il silenzio assenso ex art. 17-bis?

Quesito



È possibile applicare il silenzio assenso nelle diverse fasi in cui si articola l'articolo 27-bis? In particolare già nella fase di esame della completezza documentale?

Silenzio assenso e PAUR

La norma: Art. 27-bis

1. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. L'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, reca altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti.
2. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità competente verifica l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33, nonché l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, e comunica per via telematica a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. In caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, la pubblicazione è notificata al medesimo con le modalità di cui all'articolo 32.

Silenzio assenso e PAUR

La norma: Art. 27-bis

3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web dell'autorità competente, quest'ultima, nonché le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2, per i profili di rispettiva competenza, verificano l'adeguatezza e la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni.

4. Successivamente alla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse, l'autorità competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di sessanta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e, ove necessarie, la valutazione di incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale.

Silenzio assenso e PAUR

La norma: Art. 27-bis


5. Entro i successivi trenta giorni l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. L'autorità competente, ove motivatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone, entro quindici giorni dalla ricezione della documentazione integrativa, che il proponente trasmetta, entro i successivi quindici giorni, un nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformità all'articolo 24, comma 2, del presente decreto, da pubblicare a cura della medesima autorità competente sul proprio sito web, di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. In relazione alle modifiche o integrazioni apportate al progetto e alla documentazione, i termini di cui al comma 4 per l'ulteriore consultazione del pubblico sono ridotti alla metà.

6. L'autorità competente può disporre che la consultazione del pubblico si svolga ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 1, con le forme e le modalità disciplinate dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 8.

Silenzio assenso e PAUR

La norma: Art. 27-bis

7. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di conclusione della consultazione ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di centoventi giorni decorrenti dalla data di convocazione dei lavori. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. Resta fermo che la decisione di concedere i titoli abilitativi di cui al periodo precedente è assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato in conformità all'articolo 25, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del presente decreto»



RISPOSTA AL QUESITO DELLA PROVINCIA DI TREVISO



No non si può applicare l'articolo 17-bis perché:

La richiesta di verifica documentale (propedeutica a richiedere integrazioni documentali al proponente) si colloca in una fase istruttoria nell'ambito della quale non è applicabile la disciplina del silenzio-assenso

Nella fase decisoria si applica la conferenza di servizi e quindi la disciplina del silenzio in essa contenuta. Tale disciplina sarà naturalmente riferita ai procedimenti autorizzatori aggiuntivi al giudizio di compatibilità ambientale

- l'intendimento del legislatore statale è stato quello di ricondurre a unità le complesse procedure amministrative, stabilendo che, qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, sono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi **dell'art. 14-ter** della [L. n. 241 del 1990](#).
- Questa apposita conferenza di servizi è disciplinata dal citato **art. 27-bis, comma 7**, del [D.Lgs. n. 152 del 2006](#). La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita.
- la Corte ha chiarito che "il provvedimento unico **non sostituisce i diversi provvedimenti emessi all'esito dei procedimenti amministrativi**, di competenza eventualmente anche regionale, che possono interessare la realizzazione del progetto, ma li ricomprensive nella determinazione che conclude la conferenza di servizi (comma 7 del nuovo **art. 27-bis** cod. ambiente, introdotto **dall'art. 16, comma 2**, del [D.Lgs. n. 104 del 2017](#)). Esso ha, dunque, una natura per così dire unitaria, includendo in un unico atto i singoli titoli abilitativi emessi a seguito della conferenza di servizi che, come noto, riunisce in unica sede decisoria le diverse amministrazioni competenti. Secondo una ipotesi già prevista dal [D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127](#) (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenze di servizi, in attuazione *dell'articolo 2* della [L. 7 agosto 2015, n. 124](#)) e ora disciplinata **dall'art. 24** del [D.Lgs. n. 104 del 2017](#), il provvedimento unico regionale non è quindi un atto sostitutivo, bensì **comprensivo delle altre autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto**.




QUESITI PERVENUTI IN SEDE DI WEBINAR

1

Se i VVF non si esprimono del termine previsto per il parere esame progetto di prevenzione incendi al fine di un rilascio di un PDC, piuttosto che dalla presentazione di una SCIA edilizia? Si applica il silenzio assenso?

2

Si applica il silenzio assenso in una conferenza asincrona se l'ENAC non esprime nessun parere?



RISPOSTA AI QUESITI



Il silenzio assenso è la regola generale rispetto agli atti endoprocedimentali purchè si tratti di atti di co-decisione



L'unica differenza prevista è nei termini oltre i quali scatta il silenzio assenso



Bisogna stare attenti al tipo di procedimento in cui si colloca la richiesta del parere di co-decisione!!! Un conto è la conferenza di servizi un conto è il passaggio dallo sportello unico